

Famiglia. Le novità in vigore dal 1° gennaio con la legge 219/2012

Al giudice ordinario le scelte sui figli nati fuori dal matrimonio

In caso di rottura della coppia di fatto il tribunale deciderà su visite e assegni

Giorgio Vaccaro

Con il nuovo anno gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia devono rivedere la mappa degli uffici giudiziari di riferimento. È entrata in vigore il 1° gennaio 2013 la legge 219 del 10 dicembre 2012 (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 dicembre), che elimina la distinzione tra **figli legittimi e naturali** e trasferisce la competenza dal **tribunale per i minorenni** al giudice ordinario su una serie di giudizi che riguardano la tutela dei diritti dei figli, nati nel matrimonio o no.

La legge cancella le definizioni di figli «legittimi» e «naturali», sostituite con quelle di figli «del matrimonio» e «nati fuori dal matrimonio». Il cambio di definizioni è, però, solo la punta dell'iceberg della rivoluzione in materia, che parte dalla stessa concezione della filiazione e della famiglia nel diritto e arriva alla necessità di riorganizzare, in tempi strettissimi, il lavoro del personale delle cancellerie dei tribunali ordinari, che si devono occupare di questi nuovi "utenti".

L'equiparazione

Nella pratica la modifica consente una sostanziale «equiparazione» del trattamento processuale di tutti i figli. Viene così superata la doppia via prima esistente, con competenze e trattamenti diversi per casistiche eguali, giustificati dalla riserva di competenza in favore del tribunale per i minorenni stabi-

lita dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, interamente sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 219.

Il vecchio testo dell'articolo 38 diversificava il destino dei figli legittimi da quello dei figli naturali, sul presupposto comune della rottura del progetto di vita unitario dei genitori. Il nuovo testo, invece, dopo avere delimitato i giudizi di competenza del tribunale per i minorenni, stabilisce la competenza del tribunale ordinario per regolare tutte le questioni relative alla fine di una relazione di fatto tra genitori: modalità di visita, frequentazione, **contributo in favore dei figli minori**.

Inoltre, il nuovo articolo 38 chiarisce che nei procedimenti di affidamento e mantenimento si applicano gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile, vale a dire il rito della camera di consiglio che, «sentito il pubblico ministero», si concluderà con un decreto; infine, sancisce l'estensione delle garanzie per le obbligazioni economiche, già presenti per i figli del matrimonio a favore di tutti i figli a prescindere dalla formalizzazione del legame tra i loro genitori.

Il giudice ordinario

Quindi, dal 1° gennaio, se cessa un matrimonio o una relazione affettiva informale, le problematiche e le garanzie per i figli hanno un solo giudice competente: il giudice del tribunale civile ordinario. Al contrario, prima della legge 219, i figli

dei genitori che non avevano contratto matrimonio si trovavano ad affrontare le medesime tematiche dei figli nati nel matrimonio, ma di fronte al tribunale per i minorenni. Con effetti distortivi: l'approccio specialistico di questo tribunale a volte privilegiava le sole tematiche di natura psicologica, in luogo della tutela immediata dei diritti, anche economici, che al termine di una relazione tra adulti, devono essere da subito garantiti in favore dei minori.

Vengono inoltre estese ai figli delle coppie di fatto tutte le garanzie già previste per i figli delle coppie coniugate, come quelle relative all'obbligo di prestare una cauzione a garanzia dell'onere economico stabilito in favore del figlio, la facoltà di disporre il sequestro dei beni a garanzia di tale obbligo, nonché la possibilità di emettere, con provvedimento del giudice, un ordine al terzo debitore dell'onere, affinché questo corrisponda l'assegno di mantenimento, in caso di inadempienza del genitore, direttamente all'avente diritto.

Le altre cause «trasferite»

Oltre a regolare le questioni relative alle modalità di visita e frequentazione e misura del contributo, in favore dei figli minori, anche nel caso della fine della relazione di fatto tra i genitori, la legge 219/2012 fa transitare dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario una serie di giudizi. Si tratta sostanzialmente di quelli relativi

all'amministrazione dei beni di competenza del minore, al riconoscimento, alla sua impugnazione e all'affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio, all'assunzione del cognome e alle dichiarazioni giudiziali di paternità. Infine, transitano al tribunale ordinario i ricorsi relativi all'esercizio delle competenze della potestà genitoriale e le questioni sulla potestà da decidere in caso di impedimento di uno dei due genitori.

Sempre l'articolo 3 della nuova legge detta la competenza "ulteriore" del tribunale ordinario per il giudizio sulla richiesta dell'allontanamento per condotta pregiudizievole ai figli (articolo 333 del Codice civile). Giudizio che di norma resta al giudice specializzato, ma che passa a quello ordinario quando tra i genitori dei minori sia in corso un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio che tratti (in base all'articolo 316 del Codice civile) delle questioni relative a un contrasto tra i genitori in ordine alla potestà.

Così il tribunale per i minorenni, liberato dal carico di lavoro connesso alla regolamentazione dei rapporti economici e di visita in favore dei figli, tra genitori non coniugati e giunti al termine della loro storia, si potrà dedicare alla tutela dei minori nelle questioni della decadenza e reintegra della potestà, della decadenza e riammissione, dell'amministrazione del patrimonio del minore e della sua adozione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passaggio di consegne

Che cosa cambia dal 1° gennaio 2013. Tutti gli articoli sono del Codice civile

LE CAUSE CHE PASSANO AL TRIBUNALE ORDINARIO



01 | FONDO PATRIMONIALE DEL MINORE

Il fondo patrimoniale, che può essere costituito dai genitori per far fronte ai bisogni della famiglia, termina in caso di separazione o divorzio. Ma se i figli sono minorenni dura fino alla loro maggiore età. Il giudice può disporre criteri per la gestione del fondo

Articolo 171. Riguarda: tutti i figli

02 | COMUNIONE LEGALE

Nei casi di cessazione della comunione legale ex articolo 191, nella ripartizione dei beni il giudice può costituire usufrutto sulla parte di beni della comunione spettante a chi deve provvedere al mantenimento, a favore dell'altro, per tutelare la prole

Articolo 194. Riguarda: tutti i figli

03 | RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento del figlio non può avvenire senza il consenso del genitore che l'ha riconosciuto per primo. Se manca, ci si può rivolgere al tribunale ordinario che può sentire il figlio interessato

Articolo 250. Riguarda: figli nati fuori dal matrimonio

04 | AFFIDAMENTO DEL FIGLIO

Spetta al tribunale civile ordinario decidere sull'affidamento del figlio, nato fuori dal matrimonio, e riconosciuto da un genitore già unito in matrimonio con un'altra persona

Articolo 252. Riguarda: figli nati fuori dal matrimonio

05 | DECISIONE SUL COGNOME DEL FIGLIO

Al figlio nato fuori dal matrimonio viene attribuito il cognome del genitore che l'ha riconosciuto per primo. Se il padre riconosce il figlio, ancora minorenne, dopo la madre, spetta al tribunale ordinario il compito di decidere in merito alla assunzione del cognome del padre

Articolo 262. Riguarda: figli nati fuori dal matrimonio

06 | IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO

Una volta riconosciuto, un minore non può impugnare il riconoscimento. Ma il tutore, il genitore che ha riconosciuto per primo, o il pubblico ministero possono ricorrere contro il riconoscimento nominando un curatore speciale

Articolo 264. Riguarda: figli nati fuori dal matrimonio

07 | DICHIARAZIONE DI PATERNITÀ

Spetta al tribunale civile ordinario la competenza nei riconoscimenti di figli nati da genitori entrambi minorenni o da una relazione incestuosa

Articolo 269, comma 1. Riguarda: figli nati fuori dal matrimonio

08 | ESERCIZIO DELLA POTESTÀ SUI MINORI

Il tribunale civile ordinario è competente a decidere, sia nei casi di matrimonio, sia nei casi di relazione di fatto, nei contrasti tra genitori sulle scelte relative alla potestà sui figli

Articoli 316 e 317-bis. Riguarda: tutti i figli

LE CAUSE DI NATURA CIVILE CHE RESTANO AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

penda una causa di separazione o divorzio o un giudizio sull'esercizio della potestà (articolo 316, Codice civile), per i quali la competenza è del tribunale ordinario



01 | MATRIMONIO DEI SEDICENNI

Spetta al tribunale per i minori, su richiesta dell'interessato decidere di ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto 16 anni. Prima di compiere la scelta il giudice deve accertare il grado di maturità psico-fisica dei minori e la fondatezza delle ragioni. Deve anche sentire il parere del pubblico ministero, dei genitori o del tutore

Articolo 84. Riguarda: tutti i figli

02 | CONVENZIONI MATRIMONIALI

Se autorizza il matrimonio di un minore che abbia compiuto 16 anni, il tribunale può nominare un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali

Articolo 90. Riguarda: tutti i figli

03 | POTESTÀ SUI FIGLI MINORI

Se il genitore viola o trascura i suoi doveri verso il figlio o ne abusa, il tribunale per i minorenni può pronunciare la decadenza dalla potestà e arrivare a ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, nei casi di abuso del genitore o convivente. Se cessano le ragioni per cui la decadenza dalla potestà è stata pronunciata ed è escluso ogni pregiudizio per il figlio, il tribunale dei minori può reintegrare il genitore nella potestà

Articoli 330 e 332. Riguarda: tutti i figli

04 | COMPORAMENTI PREGIUDIZIEVOLI

Il tribunale può adottare i provvedimenti necessari, compreso l'allontanamento dalla casa familiare, se il genitore si comporta in modo tale da recare pregiudizio al figlio, ma non in modo così grave da portare alla decadenza dalla potestà (*)

Articolo 333. Riguarda: tutti i figli

05 | PATRIMONIO DEL MINORE

Se il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni che i genitori devono rispettare o anche rimuoverli dall'amministrazione, privarli dell'usufrutto legale e nominare un curatore. Se cessano le cause, il provvedimento può essere revocato

Articoli 334 e 335. Riguarda: tutti i figli

06 | ESERCIZIO DELL'IMPRESA

Una volta che il giudice tutelare abbia ritenuto opportuna la prosecuzione dell'impresa di proprietà del minore sottoposto a tutela, per proseguirla il tutore deve chiedere l'autorizzazione al tribunale per i minorenni

Articolo 371, comma 2. Riguarda: tutti i figli

Nota: (*) Sono esclusi i casi in cui tra i genitori



La delega al Governo. Un anno per intervenire

Saranno adeguate anche le regole sulle successioni

Non tutte le novità della legge 219/2011 che ha equiparato anche sotto il profilo della tutela giudiziale i figli nati fuori dal matrimonio a quelli nati in costanza di matrimonio sono operative dal 1° gennaio, data di entrata in vigore della normativa.

L'articolo 2 della legge, infatti, alla luce dell'interazione della materia "figli" con numerose norme e istituti codicistici, affida un'ampia delega al Governo. L'obiettivo è di provvedere, nel termine di un anno, attraverso propri decreti attuativi, a riordinare e armonizzare l'impatto delle novità legislative con la vecchia disciplina, così da dare una completa attuazione, anche sostanziale, alle norme sulla parificazione dei figli che sono alla base della nuova disciplina.

Nello specifico, i decreti delegati di cui è incaricato il Governo dovranno provvedere, senza peraltro alcuna effettiva specificazione prevista nella

legge ma alla sola luce dei principi costituzionali, a una serie di riorganizzazioni. E in particolare a:

- ❶ eliminare le parole «legittimi e naturali» ovunque ricorrano e a sostituirvi l'unica distinzione consentita: ovvero «figli nati nel matrimonio» e «figli nati fuori del matrimonio»;
- ❷ specificare i criteri per identificare uno «stato di abbandono morale e materiale del minore» che tengano nel giusto conto l'ambito temporale dell'incapacità o meno dell'eventuale recupero genitoriale. Il decreto dovrà in particolare prevedere l'esclusione dello stato d'indigenza dei genitori quale motivo di privazione del diritto del minore alla propria famiglia;
- ❸ introdurre il concetto di responsabilità genitoriale come canone ulteriore dell'esercizio della potestà genitoriale;
- ❹ fornire una disciplina (si immagina unitaria) alle modalità

dell'ascolto del minore nelle procedure giurisdizionali. Peraltro, la delega richiede che all'ascolto provvedano il presidente del tribunale o il giudice delegato, ignorando di fatto linee guida già esistenti da tempo in Italia e varate dagli Ordini professionali competenti a questa, delicatissima, attività;

- ❺ modificare la disciplina delle successioni e delle donazioni. In base alla legge sull'equiparazione, il decreto delegato deve assicurare la produzione di tutti gli effetti in relazione ai legami con gli ascendenti e con i fratelli che scaturiscono dal riconoscimento posto in essere dal genitore. Il riconoscimento consentirà al minore di avere tutte le facoltà successorie sia nei confronti dei propri ascendenti che dei fratelli;
- ❻ modificare gli istituti relativi;
- ❼ al riconoscimento e al riconoscimento della paternità dei figli;

I DECRETI

Nei provvedimenti futuri sarà contenuta tra l'altro la revisione della nozione di «stato di abbandono» dei bambini

- ❶ alla prova della filiazione;
- ❷ alla presunzione di paternità del marito e alla ridefinizione della disciplina del riconoscimento di paternità;
- ❸ al possesso di stato e della dichiarazione giudiziale di maternità e paternità, abrogando nello specifico ogni disposizione che faccia riferimento alla legittimazione.

Infine, in base all'articolo 2 comma 1, lettera p), della legge 219, i decreti delegati dovranno prevedere l'istituto della legittimazione autonoma ad agire degli ascendenti (in questo caso i nonni) per far valere il proprio diritto al rapporto con i nipoti. Con questo si inserisce un'autonoma nuova categoria di interessati, che dovrà essere armonizzata con il diritto del minore, previsto all'articolo 155, che vede nel solo minore il titolare del diritto a mantenere rapporti significativi con i sistemi familiari dei genitori.

G.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La parificazione. Via ogni differenza tra «legittimi» e «naturali»

Il riconoscimento si riflette sui parenti del genitore

Selene Pascasi

Niente più aggettivi per il termine figlio. Dal 1° gennaio scorso, infatti, le parole «figli legittimi» e «figli naturali» sono scomparse dal Codice civile, sostituite dal più generico "figli". Non si parla più di prole naturale, dunque, ma solo di figli nati fuori dal matrimonio. Tabularasa anche per l'istituto della legittimazione.

La riforma, attesa da tempo, interviene a soddisfare le esigenze dell'attuale società, connotata da un esponenziale aumento delle **convivenze more uxorio** e del numero delle "nuove mamme", nubili o single di ritorno. Epocale rivoluzione, che il legislatore, tra l'altro, è riuscito a confezionare in soli sei articoli. Tra le disposizioni di maggiore impatto, si annovera l'articolo 1, che - nel riscrivere l'articolo 74 del Codice civile - offre una nozione più estesa di parentela, ora definita come

vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite «sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo». Di qui, il novellato testo dell'articolo 258 del Codice civile, il cui primo comma oggi recita: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso». L'innovazione non è di poco conto, ove si pensi che - se la parentela si instaura in ragione della mera appartenenza al medesimo stipite - allora anche la prole venuta alla luce da genitori non coniugati può vantare legami giuridici con i familiari del genitore che ne abbia effettuato il riconoscimento.

La legge valorizza anche i vincoli non biologici, rivolgendosi ai figli adottivi, purché minori di età. Due, a ben vedere, sono le ul-

teriori rilevanti novità: la più benevola sorte riservata - in caso di decesso del genitore - alla prole nata fuori dal matrimonio, e la sua equiparazione alla filiazione legittima, in materia ereditaria. Per quanto concerne il primo aspetto, appare presumibile come gli orfani, stante l'acquisito legame con i parenti del genitore "naturale", potranno d'ora in avanti essere affidati ai nonni, paterni o materni, con conseguente minore approdo alle procedure adottive, o di affidamento ai servizi sociali.

Circa la seconda questione, invece, la delega in materia, delineando un nuovo e unico status giuridico di figlio, comporterà la revisione della disciplina su successioni e donazioni. L'elisione di ogni distinguo tra filiazione naturale e legittima, in uno con l'ampliata nozione di parentela, inciderà, difatti, sia sull'istituto della commutazione, che nelle succes-

sioni tra fratelli, che sulla successione per rappresentazione.

Nonostante l'assenza di un'espressa abrogazione, la commutazione (che consente ai figli legittimi di soddisfare, in denaro o in beni immobili ereditari, la porzione spettante ai naturali che non si oppongono) pare ormai in contraddizione con il nuovo assetto. E i figli nati fuori dal matrimonio partecipano, senza discriminazioni, alla divisione dell'asse ereditario. Ancora, nella successione tra fratelli se, prima della riforma, la prole naturale succedeva alla legittima solo in assenza di parenti entro il sesto grado, è ipotizzabile che l'attuazione della delega consentirà ai fratelli naturali di ereditare dai legittimi, deceduti senza figli. La successione per rappresentazione, sarà disegnata, poi, all'insegna dell'eliminazione di qualsiasi limite al subentro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I diritti. Oltre l'obbligo di mantenimento

Entra nel Codice la tutela «morale»

■ Dal 1° gennaio il diritto del figlio a essere assistito moralmente dai genitori è entrato nel corpo del Codice civile. La legge 219/12 incide anche sulla disciplina inerente la potestà genitoriale. La riforma nel riscrivere ex novo l'articolo 315 del Codice - che, nell'innovata veste, recita: «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» - introduce nell'apparato codicistico una nuova norma: l'articolo 315-bis.

La previsione contempla espressamente il diritto della prole - nata al di fuori o all'interno di un rapporto matrimoniale - a essere mantenuta, educata,

istruita e assistita moralmente dai genitori. Si importano, così, dall'articolo 30 della Costituzione, i principi base del rapporto di filiazione, delineandosi una sorta di statuto delle legittime pretese che sorreggono lo status di figlio. E, nota di pregio, ne è proprio il diritto all'assistenza morale, portavoce di una mutata concezione della potestà genitoriale, permeata su una più sentita esigenza di cura, custodia e supporto psicologico, presupposti necessari per un corretto svolgimento del ruolo di genitore.

Altro passaggio fondamentale dell'articolo 315-bis del Codice è

quello in cui si sancisce il diritto della prole di crescere nella propria famiglia, mantenendo rapporti significativi "con i parenti", in linea con l'ampliata nozione di parentela. Ancora, si prevede il dovere del figlio di contribuire, in base al patrimonio e alle capacità personali, al mantenimento della famiglia, obbligo dal quale sarà liberato - ai sensi del nuovo articolo 448-bis del Codice civile - solo in caso di dichiarata decadenza del genitore dalla potestà.

Da notare, infine, il diritto della prole dodicenne, o di età inferiore se capace di discernimento, ad essere ascoltata «in tutte le questioni e le procedure» che la riguardano. Una giustizia che si dimostra più attenta, dunque, ai bisogni concreti del minore, e maggiormente allineata ai canoni più volte invocati a livello europeo.

Se.Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

